



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO NEL PORTO DI PALERMO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 28.01.1994, N. 84

Il presente Regolamento è stato approvato con Ordinanza n. 1 del 1996

Articolo 1

L'ambito portuale comprende gli spazi demaniali marittimi delimitati dalle dighe foranee, darsene, banchine e piazzali, nonché le aree periportuali funzionalmente correlate e connesse all'esecuzione delle operazioni marittimo-commerciali, ricompresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Palermo così come individuata nel Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 6.4.1994.

Costituiscono inoltre ambito portuale gli specchi acquei interni al porto e quelli esterni alle opere di grande infrastrutturazione comunque destinati all'espletamento di operazioni portuali.

Articolo 2

Tutte le imprese che intendono espletare, per conto proprio o per conto di terzi, le operazioni portuali stabilite dall'art. 16, primo comma, della Legge 28.01.1994, n. 84, e consistenti nel carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, devono dotarsi di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale.

Non sono sottoposte ad autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 le imprese che sono chiamate ad integrare il ciclo operativo in posizione di subordine od ausilio che non provvedano al maneggio diretto delle merci.

Articolo 3

La disciplina di cui alla presente ordinanza si applica:

- a) alle società concessionarie (terminalistiche);
- b) alle società concessionarie di stabilimenti industriali e/o depositi costieri di prodotti petroliferi, chimici allo stato liquido ed altri prodotti liquidi;
- c) alle imprese non concessionarie che eseguono l'intero ciclo delle operazioni portuali o che, pur non coprendo tutta la gamma di dette operazioni, ottengono dal vettore e/o caricatore/ricevitore incarico di organizzare e provvedere all'effettuazione delle operazioni di che trattasi;
- d) ai vettori marittimi, imprese di navigazione, noleggiatori che, in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici, vengono autorizzati all'esercizio di operazioni portuali.



Articolo 4

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve presentare istanza in carta legale corredata da :

1°) **Attestazioni relative all'idoneità professionale e personale consistente:**

Se il richiedente è una persona fisica:

- a) attestazione assolvimento obbligo scolastico;
- b) documentazione in ordine all'attività svolta nell'ultimo triennio;
- c) certificato contestuale, nascita, cittadinanza e residenza;
- d) certificato iscrizione alla Camera di Commercio;
- e) certificato del casellario giudiziale e carichi penali pendenti.

Se il richiedente è una persona giuridica:

- a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio o nel registro delle società presso il Tribunale Civile attestante:
 - composizione Collegio sindacale;
 - natura, identità e poteri degli Amministratori, procuratori, institori;
- b) certificati contestuali nascita, cittadinanza e residenza degli amministratori, procuratori, institori e membri Collegio sindacale;
- c) documentazione in ordine all'attività svolta nell'ultimo triennio;
- d) certificato del Casellario Giudiziale e carichi penali pendenti del titolare dell'impresa, degli Amministratori, procuratori, institori e membri del Collegio sindacale.

I soggetti esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, corredata di traduzione asseverata ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa o ad un Notaio o pubblico ufficiale.

2°) Relazione sulla capacità tecnica basata sulla sussistenza in capo al richiedente di un complesso di beni mobili ed immobili, macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività, con presentazione dei titoli di proprietà, del contratto di leasing e/o di locazione pluriennale.

3°) Relazione sulla capacità organizzativa idonea all'acquisizione di innovazioni tecnologiche e merceologiche che consentano maggior efficienza e miglior qualità dei servizi.



- 4°) Bilanci relativi al biennio precedente o dichiarazioni bancarie per le imprese costituite nell'ultimo biennio attestanti la capacità finanziaria, nonché certificazione del Tribunale competente comprovante che la ditta richiedente non sia sottoposta, nell'ultimo biennio, ad alcun procedimento concorsuale.
- 5°) Programma operativo opportunamente documentato non inferiore ad un anno con piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici.
- 6°) Organigramma dei dipendenti comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga, con l'indicazione della data di assunzione, e dell'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art. 23 della Legge n° 84/94; in tale ultima ipotesi occorrerà specificare il relativo periodo.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 84/94 e del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585, a salvaguardia del livello occupazionale delle categorie dei lavoratori soggette alla trasformazione, le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 Legge 84/94, se devono effettuare assunzioni, provvedono, in via prioritaria, ad impiegare i dipendenti e i lavoratori della locale Compagnia Portuale risultanti eccedenti ed i dipendenti in esubero dell'Autorità Portuale.
- 7°) Polizza assicurativa a idonea copertura, a garanzia di eventuali danni, a persone e cose, derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata.
- 8°) Indicazione delle tariffe pubbliche da adottarsi nei confronti degli utenti per settori merceologici o per singoli servizi.
- 9°) Relazione sulle attività portuali che l'istante intende svolgere e lo schema funzionale dell'impresa.
All'occorrenza può essere richiesta eventuale documentazione integrativa da presentarsi entro i termini prefissati.

Articolo 5

L'autorizzazione è rilasciata, con provvedimento motivato, a conclusione dell'istruttoria, sentita la Commissione consultiva, entro i limiti numerici massimi determinati dall'Autorità Portuale, nei termini di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta a completamento della stessa.

L'eventuale reiezione dell'autorizzazione, debitamente motivata, va notificata al richiedente entro lo stesso termine.

L'autorizzazione ha efficacia annuale a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94.



Articolo 6

Entro il mese di novembre di ogni anno, si dovrà provvedere all'individuazione del numero delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno successivo tenendo conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo nonché dell'organizzazione, dell'efficienza dei servizi, delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando comunque la più ampia concorrenza.

Le domande di rinnovo dovranno essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno già corredate di tutta la documentazione necessaria.

Articolo 7

Le autorizzazioni rilasciate alle società concessionarie di depositi e stabilimenti costieri di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido non incidono sul numero massimo assentibile.

Altrettanto per le richieste specifiche formulate per le singole operazioni portuali in occasione di arrivi o partenze di navi dotate di mezzi e di personale (self-handling).

Rimangono altresì escluse dal numero massimo di autorizzazioni assentibili di cui al precedente articolo 5 le seguenti autorizzazioni:

- a) - quelle di cui, ope legis, dovranno essere dotate le Società derivanti dalla trasformazione delle Organizzazioni Portuali (comma 2, art. 20 della Legge 84/94) per la prevista dismissione delle attività operative;
- b) - quelle che dovranno essere rilasciate alle Ditte concessionarie di aree demaniali portuali e banchine per l'espletamento di operazioni portuali, ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94.

Articolo 8

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni tempo, senza diritto ad indennizzo, sentita la Commissione consultiva locale, con provvedimento motivato, nelle ipotesi previste dall'art. 7 del D.L. 31/3/1995 n. 585.

L'Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività portuali espletate, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle stesse.

Articolo 9

L'esercizio delle operazioni portuali di cui al primo comma dell'art. 16 della Legge 84/94 è subordinato alla corresponsione di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale la cui entità e modalità di



versamento verranno determinati, sentita la Commissione Consultiva, con successivo provvedimento dell'Autorità Portuale.

Canone e cauzione devono essere corrisposti anche dalle imprese concessionarie di aree, banchine e pontili onde garantire parità di trattamento tra le imprese concessionarie e quelle non concessionarie.

Articolo 10

La presente ordinanza ha effetto immediato e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia.

F.TO

Il Presidente

(Dott. Salvatore Marchello Castellana)